

N. 76/2019 V.G.



**CORTE D'APPELLO DI MILANO**

*Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia*

La Corte riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott.ssa Maria Cristina Canziani	Presidente
dott.ssa Maria Grazia Domanico	Consigliere
dott.ssa Daniela Troiani	Consigliere rel. est.
dott.ssa Susanna Raimondi	Consigliere onorario
dott. Pierluigi Triulzio	Consigliere onorario

sciogliendo la riserva assunta all'odierna udienza, sul reclamo proposto da

[REDACTED], nato in Egitto il [REDACTED]  
[REDACTED] nata in Ecuador il [REDACTED]  
residenti in Sesto San Giovanni, [REDACTED]

**genitori della minore** [REDACTED], nata a Sesto San Giovanni (MI) il [REDACTED]

rappresentati e difesi dall'avv. Angela Di Vasto e dall'avv. Roberta Bono, elettivamente domiciliati presso lo studio delle stesse in Saronno, via San Giuseppe n. 117

avverso il decreto emesso in data 13 – 19 dicembre 2018, con il quale il Tribunale per i Minorenni di Milano ha respinto l'istanza dei predetti volta ad ottenere l'autorizzazione a permanere in Italia ai sensi dell'art. 31, terzo comma, d.lgs. 286/98,

letti gli atti ed i documenti, sentiti i reclamanti personalmente, i loro difensori e il Procuratore Generale,

**OSSERVA**

Con ricorso ex art. 31, terzo comma, d.lgs 286/1998 depositato il 26 ottobre 2017  
[REDACTED] nato in Egitto il [REDACTED] e [REDACTED]  
[REDACTED] nata in Ecuador il [REDACTED] genitori della minore [REDACTED]



██████████, nata a Sesto San Giovanni (MI) il ██████████, chiedevano al Tribunale per i Minorenni di Milano l'autorizzazione a permanere nel territorio italiano, allegando la sussistenza di gravi motivi relativi al benessere psicofisico della figlia.

Esponevano in particolare che:

-avevano fatto ingresso in Italia, la ██████████ nel mese di luglio del 2001 e ██████████ nel 2004;

-nel gennaio 2006 avevano iniziato una relazione sentimentale e in data 28 ottobre 2006 avevano contratto matrimonio in Bergamo;

-dalla loro unione in data 28 gennaio 2009 era nata la figlia Jana Dharlinger;

-██████████ aveva regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro scaduto il 12 novembre 2014 e a causa della precarietà lavorativa, essendo disoccupato, non aveva potuto rinnovare il titolo di soggiorno;

-la ██████████ era madre di altri quattro figli, nati da una precedente unione, la maggiore dei quali era regolarmente soggiornante in Italia con la donna ed era in possesso di valido documento italiano, mentre gli altri tre figli dimoravano in Ecuador, affidati a familiari;

-la coppia, la figlia minore ██████████ e la figlia maggiore della ██████████ abitavano stabilmente nell'immobile condotto in locazione con contratto intestato alla figlia maggiore;

-la ██████████ svolgeva lavori occasionali quale collaboratrice domestica e anche ██████████ lavorava in modo occasionale e stava per essere assunto come assistente familiare presso la signora ██████████;

-in data 5 ottobre 2012, la ██████████ era stata arrestata per furto aggravato ed era stata indagata per detenzione di stupefacenti, tentato furto, favoreggiamento della immigrazione clandestina, guida sotto l'influenza dell'alcool, rifiuto di accertamento dello stato di alterazione psico-fisica, nella guida sotto l'influenza dell'alcool, furto aggravato ed evasione;

-la predetta aveva scontato la sua pena con affidamento in prova ai servizi sociali.

Nel corso dell'audizione del 18 aprile 2018 avanti al G.O. del T.M. i ricorrenti sottolineavano la necessità di rimanere in Italia con autorizzazione ai sensi dell'art. 31, terzo comma, d.lgs. 286/98 per poter crescere la figlia minore.

Il Tribunale per i Minorenni, preso atto del parere negativo formulato dal Pubblico Ministero, respingeva il ricorso, ritenendo insussistenti i presupposti per l'applicazione della norma invocata.

In particolare, il T.M. considerava che il quadro familiare delineato non conduceva a ritenere che potesse derivare un danno grave alla bambina in conseguenza del suo rientro nel Paese origine, poiché i ricorrenti non avevano *“radicato in Italia un contesto di vita volto alla integrazione propria e della minore”*.

Considerava insussistenti i requisiti per accedere alla modalità ordinaria di rilascio del permesso di soggiorno attraverso la coesione familiare, in quanto l'unica parente presente in Italia era sorella della ricorrente, e rilevava che la madre della minore,



Nonostante avesse ottenuto permessi di soggiorno per lavorare nel 2006 e nel 2010, dal 2007 aveva riportato reiterate condanne per reati di spaccio di stupefacenti e reati contro il patrimonio, guida in stato di ebrezza, favoreggiamento della immigrazione clandestina, evasione, ecc., il che evidenziava una condotta di vita in Italia non orientata all'integrazione lavorativa, tanto che gli altri tre figli della donna erano tornati in Ecuador per poter studiare.

Infine, il T.M. sottolineava che l'autorizzazione della permanenza dei ricorrenti in assenza dei requisiti previsti dalla normativa sull'immigrazione avrebbe comportato una modalità anomala di legittimazione del soggiorno di famiglie di stranieri, che di fatto avrebbe convertito i diritti dei minori in privilegio per genitori non regolarmente soggiornanti, con realizzazione di *"una vera e propria sanatoria permanente di immigrati presenti irregolarmente sul territorio nazionale"*.

Con il proposto reclamo [redacted] e [redacted] contestavano le valutazioni del giudice di prime cure.

In particolare, i reclamanti evidenziavano che la minore [redacted] era nata ed aveva sempre vissuto in Italia con i genitori e la sorella maggiore [redacted]; la bambina frequentava con profitto la prima classe delle scuole medie, dopo aver completato il ciclo delle elementari, era ben inserita nel contesto ambientale, ove praticava sport, e aveva intessuto relazioni amicali con i suoi coetanei, che incontrava anche fuori dall'ambito scolastico.

[redacted] seguiva con entusiasmo varie attività extrascolastiche, e precisamente karate, calcetto, corso di inglese e corso di catechismo per la preparazione alla Prima Comunione.

I genitori si occupavano costantemente della figlia, dando particolare importanza alla sua educazione e alla sua istruzione.

Inoltre, i reclamanti sottolineavano che la [redacted] era figlia di una coppia mista, essendo il padre egiziano e la madre ecuadoriana, e che i loro Paesi di origine avevano lingua, cultura, religione diverse e in ogni caso rappresentavano contesti del tutto estranei a quello conosciuto dalla minore fin dalla nascita.

Tale dato era stato erroneamente trascurato dal giudice di prime cure, essendo evidente il grave danno che sarebbe potuto derivare alla minore dallo sradicamento dall'unico ambiente conosciuto per trasferirsi nel Paese di uno dei suoi genitori - Ecuador o Egitto - con smembramento del nucleo familiare.

Pertanto, insistevano affinché la Corte d'Appello, in riforma del decreto impugnato, pronunciasse l'autorizzazione a permanere in Italia ai sensi dell'art. 31, terzo comma, d.lgs. 286/98.

All'odierna udienza innanzi alla Corte comparivano i reclamanti personalmente, assistiti dai loro difensori.

[redacted] dichiarava di lavorare come badante ed affermava di non avere potuto rinnovare il permesso di soggiorno essendo stato licenziato dal precedente datore di lavoro. [redacted] dichiarava di avere commesso i reati che risultavano dal certificato del casellario giudiziale spinto da bisogno di mantenere i cinque figli,





con riferimento ad esigenze determinate, specifiche e temporanee del minore, ritenute insussistenti, svalutando il rapporto affettivo con il padre ricorrente e ipotizzando la strumentalizzazione dell'interesse del minore per aggirare le regole sul soggiorno degli stranieri, profilo astratto e subordinato, secondo la S.C., rispetto alla tutela del suo interesse).

Alla luce dei suddetti principi, pienamente condivisi da questo Collegio, nel giudizio volto all'accertamento dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di autorizzazione a permanere sul territorio ai sensi del più volte citato art. 31, comma, terzo, la valutazione del giudicante deve essere svolta in concreto, con riguardo alle specifiche circostanze del caso, e deve tenere conto della sussistenza di un significativo legame di accudimento affettivo e materiale tra il genitore e il minore, nonché della necessità di non privare quest'ultimo di una figura parentale presente e consolidata nella sua esistenza materiale e psichica, così come dell'esigenza di non determinare una traumatica frattura tra il minore, il contesto ambientale e relazionale nel quale è inserito e le radicate abitudini di vita dello stesso.

Con riferimento alla fattispecie in esame, considera la Corte che, tenuto conto della specifica situazione della minore [REDACTED] figlia dei reclamanti, sussista l'esigenza di tutela che, ai sensi della norma invocata, condiziona l'autorizzazione dei genitori a permanere nel territorio del nostro Stato.

In proposito deve considerarsi che la bambina, che oggi ha 10 anni, è nata in Italia e ha sempre vissuto nel nostro Paese, con il padre e la madre.

L'Italia, e specificamente il territorio lombardo, è di fatto l'unico contesto ambientale e sociale che la minore riconosce come proprio, nel quale sta crescendo, fruendo dei servizi garantiti all'infanzia, e sta sviluppando la sua personalità, proficuamente inserita nel sistema scolastico (è iscritta per il prossimo anno alla prima classe della scuola secondaria di primo grado) e impegnata anche in attività sportive e del tempo libero (è documentata l'iscrizione ad un corso di nuoto).

Nell'attuale delicata fase di crescita, lo sradicamento della minore dal contesto italiano in conseguenza del rimpatrio forzato dei genitori, con inevitabile interruzione dei percorsi formativi e delle relazioni amicali e sociali in atto, appare del tutto contrastante con l'interesse della predetta e probabile causa di gravi effetti destabilizzanti e pregiudizievoli sotto il profilo evolutivo.

D'altro canto, i genitori della bambina hanno diverse nazionalità e quindi il loro allontanamento dal territorio italiano, dove il nucleo familiare è insediato da molti anni (il matrimonio, celebrato in Bergamo, risale al 2006) potrebbe dar luogo allo smembramento della famiglia, con evidenti conseguenze dannose per la piccola [REDACTED], che correrebbe il rischio di vedersi privata del sostegno affettivo, educativo e materiale di uno dei genitori.

Né, contrariamente a quanto valutato dal giudice di prime cure, all'accoglimento dell'istanza può ritenersi ostativa la presenza dei sopra indicati precedenti penali in capo alla madre, [REDACTED]



Le condanne subite dalla reclamante, prese in esame dal giudice di prime cure, riguardano fatti di reato di non particolare gravità, risalenti nel tempo (il più recente è del 2012), per i quali la predetta ha pagato il proprio debito con la giustizia, dovendosi ritenere che la carcerazione subita dal 17 gennaio 2016 al 18 giugno 2017 possa aver costituito un significativo deterrente rispetto alla commissione di ulteriori reati.

Pertanto, non si ritiene che sussistano nel caso in esame elementi oggettivi idonei a fondare un giudizio di pericolosità sociale in concreto, che possa indurre ad affermare che la Armijos Tituana rappresenti una minaccia effettiva ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza.

Al riguardo appare rilevante sottolineare che, come ben evidenziato dalla Corte di legittimità, *“nel giudizio avente ad oggetto l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero, ex art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza di comportamenti del familiare medesimo incompatibili con il suo soggiorno nel territorio nazionale deve essere valutata in concreto attraverso un esame complessivo della sua condotta, al fine di stabilire, all'esito di un attento bilanciamento, se le esigenze statuali inerenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale debbano prevalere su quelle derivanti da gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, cui la norma conferisce protezione in via primaria ( Cass. 14238 del 04/06/2018).*

Nello specifico caso in esame, la Corte ritiene che tale doveroso bilanciamento renda evidente la prevalenza dell'esigenza di tutela della minore, figlia dei reclamanti, dal pericolo dei sopra delineati gravi pregiudizi sul piano dello sviluppo psicofisico.

Quindi, in accoglimento del gravame, si autorizzano Abdel Hamid Habib Ahmed e Armijos Tituana Grace Shyrley a permanere in Italia per il periodo di tre anni.

P.Q.M.

la Corte d'Appello, in riforma del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 13 – 19 dicembre 2018 nel procedimento n. 3387/17 R.Gen./E, in accoglimento dell'istanza ex art. 31, terzo comma, d.lgs. 286/98, autorizza [redacted], nato in Egitto il [redacted] e [redacted], nata in Ecuador il [redacted] genitori della minore [redacted], nata a Sesto San Giovanni (MI) il [redacted] a permanere nel territorio italiano per il periodo di tre anni.  
Si comunichi a cura della Cancelleria.

Milano, 27 giugno 2019.

Il Consigliere est.  
dott.ssa Daniela Troiani

Il Presidente  
dott.ssa Maria Cristina Canziani

